

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA DELL'UNIONE N° 26 DEL 19/04/2022****OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DELLE
PROCEDURE DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI.**

L'anno **2022**, addì **diciannove** del mese di **Aprile** alle ore **10:30**, in Scandiano presso Sala Consiliare della sede municipale e in modalità telematica ai sensi del vigente Regolamento, convocata dal Presidente si è riunita la Giunta dell'Unione, con l'intervento dei Signori:

All'appello iniziale risultano:

NOMINATIVO	FUNZIONE	P	A
NASCIUTI MATTEO	Presidente	x	
BORGHI NELLO	Vice Presidente dell'Unione	x	
CAVALLARO EMANUELE	Assessore	x	
CORTI FABRIZIO	Assessore	x	
DAVIDDI GIUSEPPE	Assessore	x	
ZANNI GIORGIO	Assessore	x	

Presenti: 6 Assenti: 0

L'Assessore **Giorgio Zanni** partecipa in videoconferenza.

Partecipa alla seduta il Segretario generale **Caterina Amorini**.

Il Presidente Dell'unione **Matteo Nasciuti**, invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

DELIBERAZIONE DI G.U. N. 26 DEL 19/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICORDATO che:

- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 37 del 20 dicembre 2016, è stata trasferita all'Unione la funzione di gestione del personale dipendente dei Comuni a partire dal 1° gennaio 2017;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 62 del 27 dicembre 2016 sono state approvate alcune modifiche al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e al regolamento delle procedure di accesso agli impiegati;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 63 del 27 dicembre 2016 è stato approvato il protocollo attuativo della convenzione;

ATTESO che la deliberazione consiliare citata stabiliva che quanto approvato con tale atto, *«anche riguardo al contenuto della convenzione, rappresenta “criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi”, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del Testo unico, ai quali la Giunta comunale si dovrà conformare per la modifica dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi»*;

RICHIAMATI:

- l'articolo 48, comma 3, del suddetto Testo unico che stabilisce: *“È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.”*;
- l'articolo 89 del Testo unico che dispone: *“1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie: responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative; organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi; principi fondamentali di organizzazione degli uffici; procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva; garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca; disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.*

3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

...omissis...

- l'articolo 35, comma 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: “7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali...”;

CONSIDERATO che:

- l'art. 52 comma 1-bis del D.lgs. 165/2001 prevede “..... Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalita' maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente”
- la norma sopra indicata, introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 80/2021, è finalizzata a valorizzare professionalmente le risorse umane degli Enti, già formate e funzionalmente adeguate a ricoprire un ruolo superiore, in coerenza con i Piani Triennali di Fabbisogno di Personale;
- al fine di rendere operativa tale possibilità, si rende necessario disciplinare, nelle more della stipula del CCNL comparto funzioni locali, criteri e modalità di espletamento delle procedure comparative previste dalla suddetta disposizione normativa;
- trattandosi di una modalità di copertura dei posti a tempo indeterminato, la suddetta disciplina trova collocazione nel regolamento delle procedure di accesso agli impieghi;
- si rende infine opportuno adeguare alcune norme contenute nel suddetto Regolamento sia al fine di aggiornarle rispetto ad intervenute modifiche legislative sia al fine di renderle maggiormente coerenti agli effettivi fabbisogni di risorse umane degli Enti, con particolare riferimento alla efficacia e celerità di reclutamento di personale temporaneo;

VALUTATO pertanto opportuno introdurre e modificare apposite norme nel regolamento sulle procedure di accesso agli impieghi, come da ultimo modificato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 26 del 30 marzo 2021;

VISTI:

- l'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- l'articolo 14, comma 4-bis, del d.l. 95/2012;
- l'articolo 3, comma 61, legge 350/2003;
- l'articolo 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
- l'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001;

ESAMINATE le proposte di modifiche al Regolamento, di cui si elencano le principali:

- modifica art.5 “*Accesso per posti a tempo indeterminato*”
- modifica art. 16 “*Concorso per esami*”
- soppressione art. 19 “*Riserva personale interno*”
- modifica art. 30 bis “*Norme speciali*”
- modifica art. 57 “*Acquisizione di titoli, prova orale e valutazione dei titoli*”
- introduzione allegato C “*Disciplina delle procedure comparative delle progressioni di carriera ai sensi dell'art. 52 comma 1bis del d.lgs. 165/2001 s.m.i.*”.

VALUTATO inoltre che

- ai sensi dell'art. 68 del Regolamento per l'accesso, spetta alla Giunta dell'Unione determinare l'importo della tassa di ammissione alle selezioni;
- ai sensi dell'atto di G.U. n. 28 del 30 agosto 2012 la tassa è stata fissata nelle seguenti misure:
 - a) concorsi tempo indeterminato e cfl € 5,00;
 - b) corsi-concorso € 10,00,
- la diversa misura si giustificava in ragione del maggior costo dei corsi-concorso;
- ad oggi e a distanza di 10 anni, anche alla luce della nuova disciplina delle prove scritte a distanza, i costi delle due procedure di fatto si equivalgono;
- pertanto, si rende opportuno aggiornare la tassa suddetta, prevedendo un unico importo di € 10,00 per tutte le tipologie di procedure concorsuali a tempo indeterminato e cfl (concorsi per esami, per titoli ed esami e corsi concorso), allineandola così al valore determinato dalla maggioranza degli enti locali e confermando la gratuità per le selezioni a tempo determinato, anche per i contratti di cui all'art. 110 e 90 del TUEL, e per le procedure di mobilità tra enti;

RICORDATO che la convenzione prevede che “*Le deliberazioni della Giunta dell'Unione con riflessi sulla gestione della funzione per i comuni conferenti (ad esempio approvazione regolamenti dell'Unione in materia) sono preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, per l'acquisizione di un parere preliminare*”;

DATO atto che la principale e più consistente modifica al Regolamento, relativa alla disciplina delle procedure comparative per progressioni di carriera è stata oggetto di condivisione in seno al Comitato di Direzione del 7 aprile 2022 e che le restanti modifiche sono state trasmesse tramite posta elettronica agli Enti in data 13 aprile 2022;

RITENUTE idonee le modifiche regolamentari proposte;

DATO atto dell'urgenza di provvedere per consentire l'operatività delle nuove regole;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico i seguenti pareri:

- dal Dirigente del I Settore, favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Dirigente del II Settore, favorevole sulla regolarità contabile in ordine ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto dell'Unione;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

1. **DI MODIFICARE**, per le motivazioni di cui in premessa, il “Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi”, il cui testo modificato si allega quale parte integrante del presente atto;
2. **DI FISSARE**, a parziale modifica della deliberazione di G.U. n. 28/2012, l'importo della tassa di concorso di cui all'articolo 27, comma 6, del D.L. n. 55/1983, come da ultimo modificato dall'articolo 23 della Legge n. 340/2000, per le procedure di assunzione a tempo indeterminato e per la stipula di contratti di formazione e lavoro (nella forma del concorso per esami o per titoli ed esami o per corso-concorso), nella misura di € 10,00;
3. **DI STABILIRE** che la tassa di concorso non sia dovuta per le selezioni a tempo determinato, anche per i contratti di cui all'art. 110 e 90 del TUEL, e per le procedure di mobilità tra enti;
4. **DI INCARICARE** la Gestione unica del personale di pubblicare il testo modificato del regolamento sul sito internet dell'Unione.

SUCCESSIVAMENTE, con distinta e separata votazione, la Giunta dell'Unione DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000, al fine rendere operativa la nuova disciplina.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Dell'unione

Matteo Nasciuti

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Vice Segretario Generale

Caterina Amorini

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)